

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 11.5.2015

La Nuova Procedura Civile, 2, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello, nuove prove, inammissibilità, omessa o intempestiva formulazione della richiesta istruttoria entro i termini stabiliti per il giudizio di primo grado

Non è condivisibile affermare che per "nuovi mezzi di prova" ammissibili in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. anteriore alla novella, debbono intendersi, congiuntamente, quelli ritenuti "indispensabili" e che "la parte non abbia potuto proporre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile". Va invece confermato che nel giudizio di appello è inammissibile la produzione di nuovi documenti, salvo che la parte sia stata nella impossibilità incolpevole di produrli, ovvero il giudice non li reputi indispensabili per la decisione. Tale principio è in coerenza con la disciplina dettata dall'art. 184 c.p.c. e segg., che impone limiti di decadenza per la formulazione delle richieste istruttorie già nel giudizio di primo grado; sicché il divieto di ammissione di nuove prove in appello è conseguenza della preclusione derivante dall'omessa o intempestiva formulazione della richiesta istruttoria entro i termini stabiliti per il giudizio di primo grado.

...omissis...

2 - Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 2 artt. 2043, 2967 e 2727 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il P. contesta, con formulazione di idonei e distinti quesiti di diritto, il giudizio della corte territoriale circa il mancato raggiungimento della prova della proprietà del terreno, posta alla base della pretesa risarcitoria, attraverso una serie di indizi gravi precisi e concordanti, specificamente richiamati, nonché, sotto il profilo motivazionale, la loro valutazione.

3 - La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.

Quanto a quest'ultimo profilo, deve osservarsi che, al di là delle affermazioni relative all'assolvimento dell'onere della prova in caso di controversie aventi ad oggetto beni di natura demaniale, la corte territoriale non si è sottratta al compito di esaminare le risultanze probatorie richiamate dall'appellante.

Trattasi di valutazione, con riferimento al materiale probatorio, riservata al giudice del merito, che nella specie ha reso ampia e circostanziata motivazione in ordine alle statuizioni adottate, ragion per cui il motivo in esame tende esclusivamente, ed inammissibilmente, soprattutto attraverso la deduzione del vizio previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad ottenere una diversa e più favorevole valutazione delle circostanze di fatto, del tutto esulante dai limiti del presente giudizio di legittimità.

Giova rimarcare che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso (Cass., 20 febbraio 2006, n. 3601).

4 - Deve viceversa trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso, con il quale, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ., si sostiene, essenzialmente, che erroneamente la corte territoriale avrebbe affermato l'inammissibilità della produzione di documenti in appello, richiedendo, oltre al carattere della indispensabilità, la dimostrazione dell'impossibilità di una loro produzione nel corso del giudizio di primo grado.

4.1 - Come evidenziato in narrativa, la Corte di appello, revocando le ordinanze con le quali aveva dichiarato ammissibile la produzione documentale del P., ha affermato che per "nuovi mezzi di prova" ammissibili in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., debbono intendersi, congiuntamente, quelli ritenuti "indispensabili" e che "la parte non abbia potuto proporre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile".

4.2 - Premesso che nella specie deve trovare applicazione la formulazione dell'art. 345 cod. proc. civ. anteriore alla novella introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, deve rilevarsi che l'interpretazione resane nella sentenza impugnata contrasta con quella costantemente fornita da questa Corte. Si è affermato, infatti, che nel giudizio

di appello è inammissibile la produzione di nuovi documenti, salvo che la parte sia stata nella impossibilità incolpevole di produrli, ovvero il giudice non li reputi indispensabili per la decisione (Cass. Sez. Unite, 20 aprile 2005, n. 8202-8203; Cass. 26 giugno 2007, n. 14766). Tale principio è in coerenza con la disciplina dettata dall'art. 184 c.p.c. e segg., che impone limiti di decadenza per la formulazione delle richieste istruttorie già nel giudizio di primo grado. Sicché il divieto di ammissione di nuove prove in appello è conseguenza della preclusione derivante dall'omessa o intempestiva formulazione della richiesta istruttoria entro i termini stabiliti per il giudizio di primo grado.

4.3 - Questo regime di preclusioni incontra peraltro un limite non solo nella dimostrata impossibilità di formulare tempestivamente la richiesta istruttoria, come riconosciuto già dall'art. 184 bis c.p.c., per il giudizio di primo grado, ma anche nella ritenuta indispensabilità della prova ai fini della decisione della causa.

Le citate sentenze delle Sezioni unite di questa Corte hanno chiaramente riconosciuto infatti che "il giudice, oltre a quelle prove che le parti dimostrino di non aver potuto proporre prima per cause ad esse non imputabili, è abilitato ad ammettere, nonostante le già verificatesi preclusioni, solo quelle prove che ritenga - nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite indispensabili".

4.4 - Devesi pertanto ribadire che, contrariamente a quanto sostiene la corte territoriale, trattasi di due deroghe tra loro alternative e non cumulative (v. anche Cass., 24 febbraio 2011, n. 4478, in motivazione).

Vale bene richiamare inoltre, quanto alla nozione di "indispensabilità", il riferimento delle Sezioni unite di questa Corte al criterio della decisività, nel senso che, perchè possano essere considerate "indispensabili", le prove debbono essere tali da "determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado".

4.5 - In definitiva, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Brescia che applicherà il principio sopra richiamato, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 settembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
